Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 14 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 27 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 157.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Ahmed Ussen, ascari (22717) del III battaglione arabo somalo, 2ª compagnia (*alla memoria*). — In aspro combattimento, ferito una prima volta, continuava con slancio l'azione, incurante di sè stesso. Avvistata una mitragliatrice nemica che sparava sul suo plotone, si lanciava contro di essa per colpirla con bombe a mano. Riusciva nell'intento, ma colpito a morte, pagava con la vita il proprio ardimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Aitan Said Giaber, buluc basci (5676) del III battaglione arabo-somalo 4ª compagnia — Caduto il proprio comandante di plotone, si lanciava contro gli uccisori sgominandoli con lancio di bombe a mano, difendendo ad oltranza la salma dell'ufficiale, che riusciva a ricuperare. Dava prova di mirabile ardimento e sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Assan, buluc basci (8782) del IV battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Visto cadere il proprio comandante di compagnia accorreva per soccorrerlo. Ferito nel suo generoso tentativo, non abbandonava il combattimento che dopo 12 ore. Magnifico esempio di devozione al proprio comandante, di coraggio e di attaccamento al dovere — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Assan, sottocapo dei gruppi bande « Bertello » (*alla memoria*). — Graduato mitragliere eseguiva con prontezza e grande ardimento l'ordine del proprio comandante appostando l'arma in posizione fortemente battuta dal tiro nemico. Con sommo sprezzo del pericolo iniziava il fuoco cadendo eroicamente nel compimento del proprio dovere. — Uadi Korrak, 17 aprile 1936-XIV.

Ali Aden, capo comandante del III gruppo bande. — Comandante di eccezionale valore ed ascendente, già tre volte ferito in precedenti combattimenti, incitava con la parola e con l'esempio, la propria banda in un accanito combattimento contro forze nemiche soverchianti, finchè esaurite le munizioni, riusciva a disimpegnarsi ed a ripiegare con i propri uomini, in perfetto ordine. A combattimento ultimato, accortosi che sul campo di battaglia erano rimasti tre uomini della propria banda, chiedeva ed otteneva di ritornare verso il nemico alla loro ricerca. Magnifico esempio di fedeltà, di coraggio e di abnegazione. — Tugh Fafan, 25 aprile 1936-XIV.

Barcadle Irei, capo della banda irregolare « Olon Dinle » (*alla memoria*). — Pur essendo impegnato in combattimento il proprio reparto eludendo la vigilanza dei propri superiori si portava sulla linea di fuoco ove un sottogruppo dubat era seriamente impegnato in combattimento. Ferito gravemente, durante il combattimento stesso, in più parti del corpo, dopo poche ore cessava di vivere al posto di medicazione ov'era stato trasportato. — Hamaniei, 27 aprile 1936-XIV.

Hassan Omar Iloe, buluc basci (1489) del V battaglione arabo-somalo (*alla memoria*). — Incitava con l'esempio i compagni in ripetuti assalti contro una munitissima posizione avversaria. Cadeva mortalmente colpito nel dare l'assalto ad una caverna nido di mitragliatrici. Alto esempio di virtù militare e di sprezzo del pericolo. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Abdelcader Abdi, ascari (18565) del 1° battaglione arabo somalo. — Porta ordini di battaglione, sebbene ferito al collo, rifiutava di essere condotto al posto di medicazione e, nonostante perdesse molto sangue, continuava a recapitare gli ordini fino al termine del combattimento — Birgot-Dane 24 aprile 1936-XIV.

Abdi Aden, ascari (8479) del VI battaglione arabo somalo, 3ª compagnia (*alla memoria*) — Infermiere di compagnia si prodigava con slancio e con passione nella cura dei numerosi feriti. Durante l'adempimento della sua missione, nel portare aiuto ad un ascari che si trovava in luogo fortemente battuto da tiro avversario, cadeva mortalmente ferito. Mirabile esempio di cameratismo e di attaccamento al dovere. - Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Ali, buluc basci (1953) del 1° battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Comandante di buluc, attaccava e conquistava una posizione difesa da mitragliatrici, dimostrando qualità di comandante e coraggio non comuni. Giunto tra i primi nella trincea, uccideva a colpi di baionetta gli ultimi difensori. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Abdi Gure, muntaz (18042) del VI battaglione arabo somalo, 3ª compagnia (*alla memoria*) — Durante l'attacco di una posizione avversaria fortemente organizzata a difesa si lanciava decisamente avanti e con grande sprezzo del pericolo postava la mitragliatrice allo scoperto, e con nutrito fuoco infliggeva gravi perdite all'avversario. Poco dopo cadeva colpito a morte da raffica di fuoco nemico. Esempio di sacrificio e di alto senso del dovere. - Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdi Omar, capo banda dei gruppi bande « Bertello ». — Avvistato un forte numero di abissini con salmerie, alla testa dei propri dubat lo attaccava decisamente rimanendo ferito Noncurante del dolore, persisteva nell'azione, infliggendo al nemico numerose perdite e catturando quadrupedi e armi. - Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV

Abdulla Egal, buluc basci (10581) del 1° battaglione arabo somalo. — Comandante di buluc, si lanciava all'attacco di posizione fortemente difesa, dando prova di perizia e coraggio eccezionali. Ferito da pallottola di fucile al braccio sinistro non abbandonava il reparto che ad azione ultimata. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Abdullahi Ussen, muntaz (17673) del IV battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Mentre il proprio plotone veniva fermato da improvviso fuoco di sorverchianti forze nemiche appostate in terreno

organizzato a difesa, si slanciava arditamente avanti, alla testa della propria squadra. Ferito gravemente al fianco mentre lanciava una bomba in una caverna nella quale era annidato un nucleo nemico che infliggeva perdite al proprio reparto, non desisteva dal combattimento e si allontanava solo in seguito ad ordine del proprio comandante di plotone. — Birgot-Hamaniei, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdullai Erzi, buluc basci (3079) del VI battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante di un buluc M. P. ferito una prima volta rimaneva al suo posto, ferito una seconda volta non si allontanava dall'arma che all'imbrunire e quando minore era diventata la pressione avversaria. Luminoso esempio di attaccamento al dovere o sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abduraman Ussen, ascari (21175) del VI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Ferito gravemente non abbandonava il suo posto di combattimento, dove per più di 4 ore con grande sprezzo del pericolo si prodigava ancora incessantemente al rifornimento munizioni della sua mitragliatrice. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Abdussalam ben Muftà Buargia, ascari (18918) del VI battaglione libico, compagnia comando. — Facente parte di una squadra fucilieri incaricata della protezione di un fianco della propria compagnia, riferiva al proprio comandante notizie preziose sul nemico. Ferito al collo continuava ad andare avanti incitando i compagni fino a quando una nuova e grave ferita alla coscia lo faceva cadere a terra esausto. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV

Ahmed Mohamed, buluc basci (10985) del IV battaglione arabo somalo, plotone arditi — Comandante di squadra esploratori arditi, si lanciava di propria iniziativa sul nemico che, appostato in caverne, infliggeva gravi perdite alla squadra. Ferito continuava a combattere. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ahmed Sala, ascari (24008) del VI battaglione arabo somalo, 3ª compagnia — Porta munizioni, si lanciava insieme al proprio comandante di buluc tra i primi all'assalto. Benchè ferito ricusava ripetutamente di farsi trasportare al posto di medicazione e rimanendo in linea continuava nella sua azione di fuoco. Solo a sera permetteva di farsi medicare. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Abdalla, ascari (24006) del VI battaglione arabo somalo, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Porta cassetta parti di ricambio constatata l'impossibilità per la propria mitragliatrice di neutralizzare l'azione di fuoco di una mitragliatrice avversaria appostata in cavernetta a pochi metri dalla linea, cercava di snidarla con lancio di bombe. Nell'atto eroico cadeva colpito alla testa. Bello esempio di sprezzo del pericolo. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Abdò, ascari (23980) del VI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Caduto il mitragliere del proprio buluc, immediatamente lo sostituiva costringendo, con la propria azione, il nemico a desistere dall'attacco. Mortalmente colpito, cadeva accanto alla propria arma. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ali Mohamed, ascari (19385) del 1° battaglione arabo somalo (*alla memoria*). — Porta ordini di battaglione, per recapitare un ordine ad una compagnia impegnata, malgrado l'intenso fuoco di mitragliatrici nemiche, con grande sprezzo del pericolo attraversava una zona intensamente battuta dal fuoco nemico, rimanendo colpito a morte. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

Ali Mussa, iusbasci (2728) del VI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di plotone, durante l'attacco di una posizione nemica, alla testa dei suoi uomini, mentre con l'esempio li incitava all'assalto veniva colpito a morte. Già distintosi precedentemente in rischiosi servizi di pattuglia. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Ali, buluc basci (1468) del 1° gruppo artiglieria cammellata. — Capo pezzo, benchè malato vista la batteria impegnata, incurante delle proprie sofferenze fisiche, si portava spontaneamente al suo pezzo comandato da altro buluc basci. Invitato ad allontanarsi, rimaneva fra i suoi uomini come servente incitandoli con la parola e con l'esempio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Barcadle, buluc basci (5645) del V battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un aspro combattimento si lanciava alla testa dei propri uomini contro un munitissimo centro avversario espugnandolo. Esempio mirabile di slancio e sano spirito d'iniziativa. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

Assan Issa, buluc basci (6950) del 1° gruppo artiglieria cammellata. — Capo pezzo, impiegava il proprio pezzo con perizia ed ardire durante un duro combattimento. Guastatisi gli scudi, malgrado che il pezzo fosse esposto a forte tiro nemico, di propria iniziativa li toglieva addirittura continuando serenamente nel suo servizio. — Birgot-Dane, 24-25 aprile 1936-XIV.

Assan Mohamed Abdi, iusbasci (391) del III battaglione arabo somalo, 3ª compagnia. — Durante due giorni di aspro e continuo combattimento si prodigava incessantemente per incitare con la voce e con l'esempio graduati ed ascari, esponendosi in punti battuti dal fuoco nemico, al fine di poter meglio individuare le caverne nelle quali l'avversario si celava e per poter così far dirigere il tiro dove più era necessario. Esempio di abnegazione e di coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV

Belgassen ben Mohamed, ascari (20364) del II battaglione libico, 2ª compagnia. — Volontariamente, sprezzante della propria vita, sotto intenso fuoco nemico, oltrepassava ripetutamente la linea e si portava al fianco di un compagno ferito, che era ancora fatto segno al tiro avversario, riuscendo a riportarlo a salvamento. Meraviglioso esempio di altruismo e di non comune coraggio. — Dabanak, 19 aprile 1936-XIV.

Daher Ali Mohamed, ascari (20393) del V battaglione arabo somalo, plotone arditi — Sotto intenso fuoco nemico guidava sul posto di combattimento un plotone di carri d'assalto; assolto questo compito, partecipava a ripetuti assalti del plotone arditi dimostrandosi fra i primi per valore e ardimento. — Birgot-Dane, 24 aprile 1936-XIV.

Dubet Assan Abdi, muntaz (3071) del VI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Ferito sin dalle prime ore del combattimento, con supremo spirito di sacrificio, rimaneva in linea tutta la giornata e la notte successiva con la sua mitragliatrice che col suo fuoco incessante causava al nemico gravissime perdite. All'alba del giorno seguente si lanciava coi primi commilitoni all'assalto delle ultime resistenze nemiche. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

(4364)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 novembre 1939-XVIII, n. 1797.

Determinazione della competenza territoriale degli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il credito fondiario è esercitato:

a) dall'Istituto italiano di credito fondiario in tutto il Regno;

b) dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Istituto di San Paolo di Torino, dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, dalla Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, dalle Sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia nelle provincie in cui dette aziende hanno le loro sedi o dipendenze;

c) dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie e dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina nelle provincie in cui hanno la propria sede ed in quelle in cui hanno sedi o dipendenze gli enti partecipanti ai rispettivi patrimoni;

d) dalla Cassa di risparmio di Bologna nelle provincie dell'Emilia e delle Marche;

e) dal Credito fondiario sardo nelle provincie della Sardegna e nel territorio del Governatorato di Roma;

f) dalla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia nella provincia di Gorizia e nei Comuni delle provincie di Trieste ed Udine, nei quali la Sezione ha in corso operazioni di mutuo e che saranno accertati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 2.

Nulla è innovato circa la competenza territoriale della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro per quanto riguarda l'esercizio del credito agrario di miglioramento e del credito edilizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 20 novembre 1939-XVIII, n. 1798.

Proroga dei termini per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, e di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 138, sono prorogati al 30 giugno 1940-XVIII.

Art. 2.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, convertito nella legge 4 aprile 1938-XVI, n. 583, è prorogato al 6 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1799.

Autorizzazione della spesa relativa ai lavori di completamento del grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per i lavori di completamento del grande bacino di carenaggio del porto di Napoli.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1939-40 al 1944-45.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1800.

Autorizzazione della spesa di L. 4.500.000 per la costruzione di nuove caserme dei carabinieri Reali nei pressi di Villa Savoia in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4.500.000 per la costruzione di nuove caserme dei Reali carabinieri nei pressi di Villa Savoia in Roma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi in tre quote annuali di lire 1.500.000 ciascuna, a carico degli esercizi finanziari 1939-40, 1940-41 e 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1801.

Abrogazione del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari partecipanti alle operazioni nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le norme temporanee emanate con il R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 584.

I termini tuttora sospesi riprenderanno il loro corso dalla data di entrata in vigore della presente legge; ma il loro compimento non avrà luogo prima del 60° giorno successivo alla data medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII, n. 1802.

Norma corporativa per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la norma corporativa per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo, elaborata ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, dalla Corporazione dello spettacolo, su richiesta della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione della norma corporativa per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.

Il testo della norma, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Norma corporativa per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.

Art. 1.

Il contratto di scrittura teatrale fra l'esercente del cinema-teatro e il capocomico di una compagnia di avanspettacolo è normalmente a prezzo fisso per la compagnia (contratto pagato). Può anche essere fatto a sola percentuale sugli incassi (contratto a percentuale) o con l'assicurazione alla compagnia di un minimo sulla percentuale concordata (contratto assicurato).

Il contratto deve essere a tempo determinato.

L'esercente del cinema-teatro deve versare seralmente al capo-comico la paga fissa o l'importo della percentuale o il minimo garantito. Qualora l'esercente abbia corrisposto al capocomico un anticipo, questo viene scontato ratealmente in proporzione alla durata del contratto.

Art. 2.

Nel contratto devono essere precisati: gli elementi di obbligo della compagnia; la sua composizione numerica comprensiva del personale artistico e di quello tecnico; la durata media dello spettacolo. Al contratto deve essere allegato l'elenco artistico e l'elenco del repertorio della compagnia. Il capocomico deve indicare se ha, o pur no, una propria orchestra, un proprio direttore d'orchestra e se questo funziona anche da pianista conduttore. Da parte sua l'esercente deve indicare la composizione dell'orchestra del cinema-teatro.

Art. 3.

La scelta del repertorio fra i lavori figuranti nell'allegato al contratto è riservata all'esercente del cinema-teatro.

Salva diversa pattuizione inserita nelle eventuali clausole addizionali, e a meno che non si tratti di compagnie di varietà (complesso formato da soli artisti di varietà), la compagnia deve, a richiesta dell'esercente del cinema-teatro, cambiare completamente spettacolo ad ogni cambiamento di programma cinematografico.

Il numero delle rappresentazioni giornaliere da effettuarsi dalla compagnia sarà indicato in contratto, distintamente per i giorni feriali e per quelli festivi. In difetto di tale precisazione, il contratto s'intende stipulato per due spettacoli nei giorni feriali e tre nei giorni festivi.

Nel caso che l'esercente del cinema-teatro richieda l'esecuzione d'un numero di spettacoli maggiore di quello previsto, corrisponderà al capocomico una somma pari all'importo complessivo delle maggiorazioni salariali spettanti agli scritturati della compagnia secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1938-XVI. A tali effetti, l'importo complessivo delle retribuzioni normali dei prestatori d'opera è considerato equivalente al 75 % della paga giornaliera fissa percepita dalla compagnia.

Si considerano giorni festivi, agli effetti dell'applicazione del presente articolo: la domenica, il Capo d'anno, la Epifania, il giovedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale, il 19 marzo, il lunedì di Pasqua, il 21 aprile, il 9 maggio, il 24 maggio, il Corpus Domini, il Ferragosto, il 28 ottobre, il 1° novembre, il 4 novembre, l'8 dicembre, il Natale, il giorno di Santo Stefano, e la ricorrenza del Patrono del luogo dove agisce la compagnia.

Nelle festività nazionali contemplate dalla legge 11 aprile 1938, n. 331, l'esercente corrisponderà alla compagnia impegnata con contratto pagato un compenso corrispondente al 75 % della paga contrattuale giornaliera o ragguagliata

a giornata. Tale compenso dovrà essere liquidato a parte, in coincidenza con la festività, e non potrà essere conglobato o comunque assorbito nell'importo complessivo del contratto.

E' in facoltà dell'esercente del cinema-teatro di chiedere nei giorni festivi una abbreviazione della durata dello spettacolo senza che tale abbreviazione comporti alcuna responsabilità artistica a carico del capocomico.

Art. 4.

Sono a carico del capocomico tutte le spese della compagnia e quelle relative a: materiale scenico, viaggi, trasporti, facchinaggi, tappeti, tappezzeria, attrezzi di trovarobe e di arredo, montatura delle scene, scale praticabili, aiuto-macchinisti per il montaggio dello spettacolo, i contributi sindacali base ed integrativi, i contributi della Cassa nazionale di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo, il contributo a favore dell'Unione nazionale dell'arte teatrale. Ove l'importanza dello spettacolo di debutto sia tale da richiedere l'intervento dell'aiuto macchinista, giornaliero o notturno, l'esercente del cinema-teatro deve rimborsare al capocomico metà della spesa sostenuta.

Dovrà del pari rimborsare metà della spesa eventualmente sostenuta per il mobilio normale moderno.

Art. 5.

Sono a carico dell'esercente del cinema-teatro: le tasse erariali, i diritti d'autore Sezione piccoli diritti musicali e Sezione teatro, questi ultimi nella percentuale indicata in contratto; nonchè il contributo a favore dell'Unione nazionale dell'arte teatrale. Gli eventuali diritti di autore Sezione teatro, eccedenti quelli denunciati in contratto, sono a carico del capocomico. Il capocomico è il solo responsabile sia di fronte all'esercente del cinema-teatro, sia di fronte ai terzi, della perfetta rispondenza della percentuale Sezione teatro, dichiarata in contratto con quella prevista nel permesso della Società italiana autori ed editori. Sono inoltre a carico dell'esercente del cinema-teatro: corde, legnami, rocchetti, e quanto altro occorra al funzionamento del locale, compresa l'orchestra.

Il pianoforte in scena è a carico dell'esercente del cinema-teatro solo quando la compagnia abbia orchestra destinata a lavorare in palcoscenico, oppure numeri preventivamente dichiarati in contratto, cui necessiti il pianoforte in palcoscenico. In tal caso è a carico dell'esercente del cinema-teatro anche la pedana per l'orchestra o per il solo pianoforte.

L'esercente del cinema-teatro deve fornire il materiale di illuminazione per la ribalta, le bilance, due o quattro padelloni, a seconda dell'ampiezza del palcoscenico e dell'importanza della compagnia, i riflettori a colori. Maggior materiale elettrico per maggiori a speciali effetti scenici chiesti dal capocomico sono a carico di quest'ultimo.

Art. 6.

Il contratto di scrittura teatrale non importa locazione del teatro alla compagnia: pertanto l'uso esclusivo del locale è riservato in qualsiasi momento all'esercente del cinema-teatro, compatibilmente col normale svolgimento delle recite e delle prove.

Art. 7.

Quotidianamente la compagnia deve essere presente, al completo, in palcoscenico, almeno un'ora prima dell'inizio del primo spettacolo e di ogni spettacolo successivo.

Per l'entrata al palcoscenico e per l'uscita da esso, per il passaggio attraverso la sala e, in genere, per tutto quanto riguarda la disciplina del cinema-teatro (uso dei camerini, della luce, ecc.), il capocomico deve curare che tutti i componenti della compagnia si attengano al regolamento di disciplina del cinema-teatro stesso. Tale regolamento deve essere affisso in palcoscenico.

Art. 8.

Salva diversa pattuizione, prima di espletare gli impegni assunti con il contratto di recita, la compagnia non potrà agire in locali della stessa piazza. Potranno agire in locali della stessa piazza, ma non nello stesso rione nè in altro limitrofo, per le città con popolazione superiore ai 400.000 abitanti, le compagnie qualificate « minori » dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.

Salva sempre diversa pattuizione, le compagnie di qualsiasi categoria non potranno agire in locali della stessa piazza se non trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto; potranno, però, agire in locali della stessa città, ma non dello stesso rione, quando si tratti di città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

Il capocomico garantisce che gli artisti « d'obbligo » non eseguano prestazioni isolate nei locali previsti dal 1° comma del presente articolo prima dell'espletamento degli impegni assunti dal capocomico stesso nel contratto di recita.

Art. 9.

L'esercente del cinema-teatro non è responsabile degli oggetti di pertinenza della compagnia che potessero mancare od essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali del teatro, anche a causa d'incendi, allagamenti e simili, sempre che non vi sia colpa da parte dell'esercente stesso o del personale da lui dipendente.

Art. 10.

La compagnia è tenuta a presentarsi per l'espletamento del contratto nella composizione in esso indicata. L'esercente del cinema-teatro ha il diritto di non fare debuttare la compagnia o di protestarla al debutto se manca qualcuno degli elementi indicati nel contratto come di obbligo. L'esercente del cinema-teatro, entro il giorno del debutto, ha il diritto di protestare la compagnia, se essa sia stata manifestamente disapprovata dal pubblico. Di tale diritto egli non può valersi se si tratta di ritorno (rentrée) della compagnia, che sia stata scritturata dopo essere stata vista dall'esercente, sempreché la compagnia sia nella formazione anteriormente vista o di equivalente valore artistico.

In caso di protesta il capocomico ha diritto al pagamento della giornata di lavoro eseguito dalla sua compagnia. L'esercente del cinema-teatro può, anche durante il corso delle recite, risolvere il contratto, in danno della compagnia, o abbreviarne la durata, qualora venga a mancare anche un solo elemento di obbligo.

Nel caso di contratti pagati o assicurati, qualora l'assenza di elementi d'obbligo al debutto o nel corso delle recite dipenda da malattia debitamente comprovata, o da caso di forza maggiore, il capocomico può, in via provvisoria e previa adesione dell'esercente, sostituire gli elementi mancanti con altri artisticamente equivalenti. L'esercente, in tal caso, corrisponderà al capocomico una somma pari al 50 % della retribuzione percepita dal sostituto, dedotta la differenza tra la retribuzione normale dell'elemento sostituito e l'indennità malattia ad esso spettante secondo il contratto collettivo di lavoro.

Qualora vengano a mancare uno o più elementi secondari e l'esercente del cinema-teatro non voglia accettarne la sostituzione, l'esercente stesso potrà dedurre dalla paga dovuta al capocomico un importo equivalente alla retribuzione dell'elemento o degli elementi mancanti, diminuita dell'ammontare delle indennità malattia eventualmente corrisposte a norma del contratto collettivo di lavoro.

Art. 11.

La compagnia deve osservare scrupolosamente le disposizioni della legge di P. S. e quelle emanate dalle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Il capocomico è personalmente responsabile anche delle infrazioni commesse da qualsiasi componente della sua compagnia.

Il capocomico deve rappresentare opere debitamente munite del visto ministeriale e prefettizio e aver cura che al relativo copione gli artisti si attengano, evitando i soggetti e i gesti che offendano il decoro del locale o il buon costume in genere. Egli deve inoltre curare che gli abbigliamenti degli artisti e le scene non offendano la morale.

In caso di trasgressione alle norme indicate nei due comma precedenti, l'esercente del cinema-teatro può risolvere immediatamente il contratto con diritto ad una penale. In caso che la trasgressione determini la chiusura del teatro o la sospensione delle recite per ordine delle Autorità, l'esercente ha diritto al risarcimento dei danni. Parimenti il capocomico ha diritto alla penale ed al risarcimento dei danni, se la chiusura del teatro avvenga per fatto o colpa dell'esercente, semprechè egli non sia stato avvisato della chiusura del locale almeno trenta giorni prima del debutto.

Art. 12.

La parte che prevede di non poter adempiere agli obblighi derivatile dal contratto, è tenuto a darne comunicazione all'altra parte almeno quindici giorni prima del debutto e a pagare la metà dell'importo del contratto a titolo di penale, comprensiva di ogni eventuale risarcimento di danni, qualora le cause della inadempienza non derivino da casi di forza maggiore, riconosciuti dalla legge o dalle consuetudini teatrali. La penale è raddoppiata qualora la comunicazione non venga data affatto o venga data fuori termine.

Art. 13.

Qualora il teatro dovesse rimanere chiuso per causa di forza maggiore, l'esercente corrisponderà al capocomico una somma pari al 50 % dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti dagli scritturati a norma dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro per un periodo di tre giorni

Trascorso tale termine, è ammesso da entrambe le parti il diritto alla rescissione del rapporto senza indennizzo alcuno; ove la rescissione non abbia luogo l'esercente continuerà a corrispondere al capocomico la somma di cui sopra per ciascun giorno di ulteriore sospensione del lavoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai locali all'aperto, nel caso che lo spettacolo non possa avere luogo a causa del maltempo.

Nessuna indennità è, comunque, dovuta al capocomico quale artista, in riguardo all'attività personale da lui eventualmente prestata nella compagnia.

Art. 14.

Il contratto deve essere stipulato esclusivamente per il tramite dell'Unione nazionale dell'arte teatrale (U.N.A.T.) all'infuori di ogni intervento di mediatori anche gratuito.

L'esercente del cinema-teatro deve eleggere domicilio presso la direzione del cinema-teatro stesso, mentre il capocomico deve eleggerlo presso la sede della U.N.A.T., dove il contratto viene concluso.

Art. 15.

E' abrogata la norma corporativa per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo, pubblicata con decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936-XIV.

Visto, il Segretario generale del C.N.C.
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII, n. 1803.
Norma corporativa per la disciplina dei compensi del personale artistico impiegato nella produzione dei film.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la norma corporativa per la disciplina dei compensi del personale artistico impiegato nella produzione dei film, elaborata, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, dalla Corporazione dello spettacolo, su proposta del Ministro per la cultura popolare;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale, nella seduta del 17 ottobre 1939-XVII;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione della norma corporativa per la disciplina dei compensi del personale artistico impiegato nella produzione dei film.

Il testo della norma, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto, che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Norma corporativa per la disciplina dei compensi del personale artistico impiegato nella produzione dei film

Art. 1.

Nessun partecipe alla produzione di un film nazionale può ricevere per la sua prestazione d'opera un compenso superiore alle lire 80.000.

Tale compenso massimo si riferisce ad un periodo di impegno non eccedente i 45 giorni continuativi per gli interpreti e i 90 giorni per i registi.

Nel periodo di impegno di 90 giorni per i registi si intende compreso il tempo occorrente per la preparazione e quello

occorrente per il montaggio del film, in modo che per la lavorazione e il montaggio sia computato un periodo di 60 giorni.

I contratti individuali di scrittura fisseranno il periodo di impegno e il compenso relativo.

Qualora il periodo di tempo contrattuale superi i limiti sopra indicati, saranno applicate per gli interpreti le « prorate » previste dal contratto collettivo per gli attori cinematografici, e saranno stabiliti per il regista, con criteri analoghi, dei compensi supplementari, anche nel caso che il compenso base sia stato fissato nella misura massima.

Qualora sia stato previsto contrattualmente un periodo d'impegno più breve di quello sopraindicato, con compenso inferiore alle lire 80.000 ed il periodo stesso dovesse essere superato, i compensi supplementari che saranno corrisposti tanto agli interpreti quanto ai registi dovranno essere tali da non eccedere, considerati in aggiunta ai compensi base, il limite massimo delle lire 80.000 per i limiti d'impegno previsti rispettivamente per gli interpreti e per il regista.

Le prestazioni a posa saranno stabilite in modo che non possano in nessun caso venire superati i limiti massimi di impegno e di compenso sopra fissati.

Art. 2.

Al regista ed ai singoli protagonisti, rispettivamente, potrà essere concessa sui premi di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, una percentuale da fissarsi contrattualmente in misura non superiore al 10 % sulle quote dei premi stessi eccedenti le lire 300.000.

Sui premi corrisposti per lo sfruttamento all'estero dei filmi nazionali, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, potrà essere corrisposta al regista e rispettivamente ai singoli protagonisti una percentuale da fissarsi contrattualmente in misura non superiore al 15 % dell'importo dei premi stessi.

E' esclusa la forfetizzazione dei compensi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Per ogni film dovrà essere precisata nei contratti individuali di scrittura la qualifica di protagonista, che di norma potrà essere attribuita ad uno o due interpreti.

Qualora i protagonisti fossero più di due, o comunque quando sorgessero divergenze in merito alla qualifica di protagonista, le parti sottoporranno la decisione alla Commissione di cui all'art. 4 per il tramite delle rispettive associazioni sindacali.

Art. 4.

E' costituita una Commissione permanente per i rapporti contrattuali tra produttori e prestatori d'opera artistica cinematografica, così composta:

a) il direttore generale per la cinematografia, presidente;

b) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

c) un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei registi;

d) un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

e) uno dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista nella Corporazione dello spettacolo.

Art. 5.

I contratti di scrittura dovranno essere stipulati e depositati presso l'Ufficio di collocamento secondo norme che saranno concordate dalle Associazioni sindacali d'intesa con la Direzione generale per la cinematografia.

Qualora le parti, nella fase preliminare, non riuscissero a raggiungere un accordo sulle condizioni contrattuali, a richiesta delle stesse, la questione potrà essere deferita alla Commissione di cui all'art. 4. Il giudizio arbitrale della Commissione avrà valore obbligatorio per ambedue le parti.

Entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, l'Ufficio di collocamento rimetterà in visione alla Commissione di cui all'art. 4 tutti i contratti stipulati nel trimestre stesso.

La Commissione esaminerà i contratti stessi allo scopo di accertare le condizioni del mercato e di vigilare sull'osservanza della presente norma.

Art. 6.

Alla Commissione di cui all'art. 4 dovranno essere sottoposti preventivamente, ai fini dell'osservanza della presente norma:

a) i contratti di scrittura annuale o comunque a tempo determinato, relativi a registi o ad attori;

b) i contratti di scrittura riguardanti filmi prodotti in Italia in versione italiana, in versione straniera o in doppia versione italiana e straniera, quando a detti filmi partecipino contemporaneamente attori italiani e stranieri, e sempre che i contratti stessi comportino deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente norma.

Art. 7.

A carico dei trasgressori e di coloro che comunque metteranno in atto espedienti tendenti ad eludere le presenti disposizioni, il loro spirito e la loro finalità, saranno applicate dalla Commissione di cui all'art. 4 penalità dalle 15.000 alle 50.000 lire da destinarsi alla Cassa assistenza dei lavoratori dello spettacolo.

Nei casi di maggiore gravità la Commissione suddetta denuncerà le infrazioni alle associazioni sindacali per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Visto, *il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1939-XVII.

Delega all'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) ad eseguire gli accertamenti, le ispezioni e i controlli sui ricoveri antiaerei nelle abitazioni civili e popolari.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 20 della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1102, che dà facoltà al Ministero della guerra di delegare l'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.) ad eseguire gli accertamenti di cui all'articolo stesso ed a fare le ispezioni ed i controlli di cui al successivo art. 22;

Decreta:

L'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.) è delegata ad eseguire gli accertamenti, le ispezioni ed i controlli necessari perchè i ricoveri antiaerei da apprestarsi negli edifici destinati ad abitazione civile e popolare, siano rispondenti in tutto alle disposizioni vigenti.

Gli organi dell'U.N.P.A. che eseguono gli accertamenti, le ispezioni e i controlli di cui sopra, dovranno dar comunicazione del risultato del proprio lavoro ai Comitati provinciali di P.A.A. competenti per territorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
A. Pariani

(5313)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 novembre 1939-XVIII.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la marina velica e motovelica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sulla proposta della Corporazione del mare e dell'aria;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta l'opportunità di costituire, in seno alla Corporazione del mare e dell'aria, un Comitato tecnico corporativo per la marina velica e motovelica;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la marina velica e motovelica.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale Piero Ferretti di Castelferretto, rappresentante del P.N.F. in seno alla Corporazione del mare e dell'aria, ed è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Giovanni Cao di San Marco;
Cons. naz. Davide Lembo;
Cons. naz. Augusto Agazzi;
Giuseppe D'Ali Monroj;
Luigi Mucci.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato partecipano anche:
il gen. senatore Giulio Ingianni, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
l'ing. dott. Mario Mazio, in rappresentanza della Direzione generale dell'industria;
il gr. uff. dott. Virginio Bertuccioli, in rappresentanza della Direzione generale del commercio.

I membri di cui al presente articolo possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, da funzionari dei rispettivi Servizi.

Art. 4.

Alle riunioni del Comitato possono altresì partecipare, previa designazione dei rispettivi Ministeri, altri funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere e, su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte in materia.

Art. 5.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il cav. ufficiale dott. Salvatore Mercadante, che può essere sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal dott. Giorgio Fenu.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(5312)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1939-XVIII.
Approvazione ed esecutorietà del ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari 1939-40.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413;
Visto il decreto Interministeriale lavori pubblici e finanze in data 10 ottobre 1939-XVII, n. 10465, che determina la misura del contributo per l'anno XVIII da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari con sede in Roma;
Visto il ruolo di contribuenza in data 6 novembre 1939-XVIII, predisposto dal citato Consorzio nazionale;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, per l'esercizio 29 ottobre 1939-28 ottobre 1940-XVIII.

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Serena

CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per l'anno XVIII - 1939-1940.

Riassunto del Ruolo di Contribuenza

Aliquota			Totale contributo	Rate trimestrali anticipate			
0,35 ‰	0,25 ‰	0,15 ‰		1ª rata 29-10-1939	2ª rata 29-1-1940	3ª rata 29-4-1940	4ª rata 29-7-1940
334.771,90	94.109,65	147.365 —	576.246,55	144.178,30	144.022,75	144.022,75	144.022,75

Tabella di contribuenza approvata con Decreto Interministeriale, Lavori Pubblici e Finanze, in data 10 ottobre 1939-XVII.

Sui primi 50.000.000 di patrimonio immobiliare . . il 0,35 ‰
Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 » 0,25 ‰
Sulle somme superiori ai 100.000.000 . . . . . » 0,15 ‰

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 °/oo	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 °/oo	Totale	N.	Importo
1	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Agrigento	XVI	4.136.897,25	1.447,00	—	—	1.447,90	I II III IV	364,90 361 — 361 — 361 —
2	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Alessandria	XVI	3.856.063,40	1.340,60	—	—	1.349,60	I II III IV	338,60 337 — 337 — 337 —
3	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ancona	XVI	15.783.783,35	5.524,30	—	—	5.524,30	I II III IV	1.381,30 1.381 — 1.381 — 1.381 —
4	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Apuania	XVI	12.447.216,25	4.356,50	—	—	4.356,50	I II III IV	1.089,50 1.089 — 1.089 — 1.089 —
5	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Aquila	XVI	400.000 —	140 —	—	—	140 —	I II III IV	35 — 35 — 35 — 35 —
6	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Arezzo	XVI	3.481.136,01	1.218,40	—	—	1.218,40	I II III IV	306 40 304 — 304 — 304 —
7	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ascoli Piceno	XVI	4.615.604,02	1.615,45	—	—	1.615,45	I II III IV	406,45 403 — 403 — 403 —
8	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Asti	XVI	1.972.493,38	690,35	—	—	690,35	I II III IV	174,35 172 — 172 — 172 —
9	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Avellino	XVI	65.517,51	22,95	—	—	22,95	I II III IV	7,95 5 — 5 — 5 —
10	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bari	XVI	24.476.839,41	8.566,90	—	—	8.566,90	I II III IV	2.143,90 2.141 — 2.141 — 2.141 —
11	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Benevento	XVI	2.098.092,85	734,65	—	—	784,65	I II III IV	185,65 183 — 183 — 183 —
12	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bergamo	XVI	13.458.274,56	4.710,40	—	—	4.710,40	I II III IV	1.179,40 1.177 — 1.177 — 1 177 —
13	Istituto Autonomo per le Case Popolari	Biella	XVI	893.097,67	312,60	—	—	312,60	I II III IV	78,60 78 — 78 — 78 —
14	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bologna	XVI	53.722.031,76	17.500 —	930,75	—	18.430,75	I II III IV	4 609,75 4.007 — 4.007 — 4.007 —
15	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Bolzano	XVI	28.019.024,74	9.806,65	—	—	9.806,65	I II III IV	2.453,65 2.451 — 2.451 2.451 —
16	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Brescia	XVI	609.585,25	213,35	—	—	213,35	I II III IV	54,35 53 — 53 — 53 —
17	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cagliari	XVI	4.294.805,85	1.503,20	—	—	1.503,20	I II III IV	378,20 375 — 375 — 375 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 ‰	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino al 100 milioni Aliquota 0,25 ‰	Sulle somme superiori al 100 milioni Aliquota 0,15 ‰	Totale	N.	Importo
18	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Caltanissetta	XVI	671.519,86	235,05	—	—	235,05	I II III IV	61,05 58 — 58 — 58 —
19	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Campobasso	XVI	133.578,80	46,75	—	—	46,75	I II III IV	13,75 11 — 11 — 11 —
20	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catania	XVI	12.519.816,43	4.381,95	—	—	4.381,95	I II III IV	1.096,95 1.095 — 1.095 — 1.095 —
21	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Catanzaro	XVI	626.844 —	219,40	—	—	219,40	I II III IV	57,40 54 — 54 — 54 —
22	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Chieti	XVI	25.000 —	8,75	—	—	8,75	I II III IV	2,75 2 — 2 — 2 —
23	Istituto Autonomo per le Case Popolari	Civitavecchia	XVI	5.869.161,70	2.054,20	—	—	2.054,20	I II III IV	515,20 513 — 513 — 513 —
24	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Como	XVI	2.520.989,11	892,85	—	—	882,85	I II III IV	222,35 220 — 220 — 220 —
25	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Cremona	Atto costitutivo	389.547,10	136,35	—	—	136,35	I II III IV	34,35 34 — 34 — 34 —
26	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Enna	Atto costitutivo	875.000 —	306,25	—	—	306,25	I II III IV	78,25 76 — 76 — 76 —
27	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ferrara	XVI	10.439.188 —	3.653,70	—	—	3.653,70	I II III IV	914,70 913 — 913 — 913 —
28	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Firenze	XVI	73.024.442,54	17.500 —	5.756,10	—	23.256,10	I II III IV	5.814,10 5.814 — 5.814 — 5.814 —
29	Comitato Opera pia per le case ad uso degli indigenti	Firenze	XVI	11.884.342,02	4.159,50	—	—	4.159,50	I II III IV	1.042,50 1.039 — 1.039 — 1.039 —
30	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Fiume	XVI	16.378.728,20	5.732,55	—	—	5.732,55	I II III IV	1.433,55 1.433 — 1.433 — 1.433 —
31	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Foggia	XVI	5.330.048,98	1.865,50	—	—	1.865,50	I II III IV	467,50 466 — 466 — 466 —
32	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Forlì	XVI	5.063.713,79	1.772,30	—	—	1.772,30	I II III IV	443,30 443 — 443 — 443 —
33	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Genova	XVI	134.165.863,89	17.500 —	12.500 —	5.124,85	35.124,85	I II III IV	8.781,85 8.781 — 8.781 — 8.781 —
34	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Gorizia	XVI	3.322.600 —	1.162,90	—	—	1.162,90	I II III IV	292,90 290 — 290 — 290 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 50 milioni di patrimonio (Aliquota 0,35 °/₀₀)	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni (Aliquota 0,25 °/₀₀)	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 100 milioni (Aliquota 0,15 °/₀₀)	CONTRIBUTO — Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
35	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Grosseto	Atto costitutivo	860.000 —	301 —	—	—	301 —	I II III IV	76 — 75 — 75 — 75 —
36	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Imperia	XVI	120.000 —	42 —	—	—	42 —	I II III IV	12 — 10 — 10 — 10 —
37	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	La Spezia	XVI	39.279 —	13,75	—	—	13,75	I II III IV	4,75 3 — 3 — 3 —
38	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lecce	XVI	2.682.108 —	938,75	—	—	938,75	I II III IV	236,75 234 — 234 — 234 —
39	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Livorno	XVI	30.021.296,38	10.507,45	—	—	10.507,45	I II III IV	2.629,45 2.626 — 2.626 — 2.626 —
40	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Lucca	XVI	1.000.000 —	350 —	—	—	350 —	I II III IV	89 — 87 — 87 — 87 —
41	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Macerata	XVI	267.122,05	93,50	—	—	93,50	I II III IV	24,50 23 — 23 — 23 —
42	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Mantova	XVI	794.800 —	278,20	—	—	278,20	I II III IV	71,20 69 — 69 — 69 —
43	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Matera	XVI	147.000 —	51,45	—	—	51,45	I II III IV	15,45 12 — 12 — 12 —
44	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Milano	XVI	506.494.765,85	17.500 —	12.550 —	60.074,20	90.074,20	I II III IV	22.745,20 22.743 — 22.743 — 22.743 —
45	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Modena	XVI	15.206.375,07	5.322,05	—	—	5.322,95	I II III IV	1.332,95 1.330 — 1.330 — 1.330 —
46	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Napoli	XVI	94.472.053,24	17.500 —	11.118 —	—	28.618	I II III IV	7.156 — 7.154 — 7.154 — 7.154 —
47	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Novara	XVI	2.720.874,85	952,30	—	—	952,30	I II III IV	238,30 238 — 238 — 238 —
48	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Padova	XVI	20.167.022,40	7.058,45	—	—	7.058,45	I II III IV	1.766,45 1.764 — 1.764 — 1.764 —
49	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Palermo	XVI	54.458.305,01	17.500 —	1.114,55	—	18.614,55	I II III IV	4.655,55 4.653 — 4.653 — 4.653 —
50	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Parma	XVI	2.590.467,09	906,65	—	—	906,65	I II III IV	228,65 226 — 226 — 226 —
51	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pavia	XVI	8.477.852,11	2.967,25	—	—	2.967,25	I II III IV	744,25 741 — 741 — 741 —

N. di ruolo	ENTE — Denominazione	ENTE — Sede	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Bilancio	PATRIMONIO IMMOBILIARE — Importo	CONTRIBUTO — Sui primi 50 milioni di patrimonio (Aliquota 0,35 °/oo)	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino al 100 milioni (Aliquota 0,25 °/oo)	CONTRIBUTO — Sulle somme superiori ai 100 milioni (Aliquota 0,15 °/oo)	Totale	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — N.	RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE — Importo
52	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Perugia	XVI	6.010.044,17	2.103,50	—	—	2.103,50	I II III IV	528,50 525 — 525 — 525 —
53	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pesaro	XVI	3.041.369,72	1.064,45	—	—	1.064,45	I II III IV	266,45 266 — 266 — 266 —
54	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pescara	XVI	274.664 —	96,15	—	—	96,15	I II III IV	24,15 24 — 24 — 24 —
55	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Piacenza	XVI	4.089.884,03	1.431,45	—	—	1.431,45	I II III IV	360,45 357 — 357 — 357 —
56	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pisa	XVI	2.483.088 —	869,10	—	—	869,10	I II III IV	218,10 217 — 217 — 217 —
57	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Pola	XVI	42.870 —	15 —	—	—	15 —	I II III IV	3,75 3,75 3,75 3,75
58	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Potenza	XVI	7.604.522,98	2.661,60	—	—	2.661,60	I II III IV	666,60 665 — 665 — 665 —
59	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Ravenna	XVI	7.417.318,63	2.596,05	—	—	2.596,05	I II III IV	649,05 649 — 649 — 649 —
60	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Reggio Emilia	XVI	14.186.175,67	4.965,15	—	—	4.965,15	I II III IV	1.242,15 1.241 — 1.241 — 1.241 —
61	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rieti	XVI	409.466 —	143,30	—	—	143,30	I II III IV	38,30 35 — 35 — 35 —
62	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Roma	XVI	603.841.106,86	17.500 —	12.500 —	75.576,15	105.576,15	I II III IV	26.394,15 26.394 — 26.394 — 26.394 —
63	Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.)	Roma	XVI	55.249.872,50	17.500 —	1.312,45	—	18.812,45	I II III IV	4.703,45 4.703 — 4.703 — 4.703 —
64	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Rovigo	XVI	2.887.000 —	1.010,45	—	—	1.010,45	I II III IV	254,45 252 — 252 — 252 —
65	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Salerno	XVI	1.534.920 —	537,20	—	—	537,20	I II III IV	135,20 134 — 134 — 134 —
66	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sassari	XVI	4.012.340,10	1.404,30	—	—	1.404,30	I II III IV	351,30 351 — 351 — 351 —
67	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Savona	XVI	3.930.210,20	1.375,55	—	—	1.375,55	I II III IV	346,55 343 — 343 — 343 —
68	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siena	XVI	5.010.352,85	1.753,60	—	—	1.753,60	I II III IV	439,60 438 — 438 — 438 —

N. di ruolo	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50 milioni di patrimonio Aliquota 0,35 °/o	Sulle somme superiori ai 50 milioni e fino ai 100 milioni Aliquota 0,25 °/oo	Sulle somme superiori ai 100 milioni Aliquota 0,15 °/oo	Totale	N.	Importo
69	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Siracusa	XVI	1.888.057,20	660,80	—	—	660,80	I II III IV	165,80 165 — 165 — 165 —
70	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Sondrio	XVI	212.078,30	74,20	—	—	74,20	I II III IV	20,20 18 — 18 — 18 —
71	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Taranto	XVI	6.177.588,41	2.162,15	—	—	2.162,15	I II III IV	542,15 540 — 540 — 540 —
72	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Teramo	XVI	331.527,30	116,05	—	—	116,05	I II III IV	29,05 29 — 29 — 29 —
73	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Terni	XVI	2.299.290 —	804,75	—	—	804,75	I II III IV	201,75 201 — 201 — 201 —
74	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Torino	XVI	133.683.905,78	17.500 —	12.500	5.052,60	35.052,60	I II III IV	8.763,60 8.763 — 8.763 — 8.763 —
75	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trento	XVI	14.880.841,90	5.208,30	—	—	5.208,30	I II III IV	1.302,30 1.302 — 1.302 — 1.302 —
76	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Treviso	XVI	9.484.000 —	3.319,40	—	—	3.319,40	I II III IV	832.40 829 — 829 — 829 —
77	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Trieste	XVI	104.248.054,57	17.500 —	12.500 —	637,20	30.637,20	I II III IV	7.660,20 7.659 — 7.659 — 7.659 —
78	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Udine	XVI	10.340.794,87	3.619,25	—	—	3.619,25	I II III IV	907,25 904 — 904 — 904 —
79	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Varese	XVI	8.417.057,75	2.945,95	—	—	2.945,95	I II III IV	737,95 736 — 736 — 736 —
80	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Venezia	XVI	95.511.216,03	17.500 —	11.377,80	—	28.877,80	I II III IV	7.220,80 7.219 — 7.219 — 7.219 —
81	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vercelli	XVI	5.138.988,61	2.008,65	—	—	2.008,65	I II III IV	502,65 502 — 502 — 502 —
82	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Verona	Atto costitutivo	130.070 —	45,50	—	—	45,50	I II III IV	12,50 11 — 11 — 11 —
83	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Vicenza	XVI	505.793,20	177 —	—	—	177 —	I II III IV	45 — 44 — 44 — 44 —
84	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Viterbo	XVI	60.000 —	21 —	—	—	21 —	I II III IV	6 — 5 — 5 — 5 —
85	Istituto Fascista Autonomo Provinciale per le Case Popolari	Zara	XVI	1.336.111,28	467,65	—	—	467,65 —	I II III IV	119,65 116 — 116 — 116 —
			TOTALE . . .	2,315,364,016,87	334.771,90	94.109,65	147.365 —	576.246,55		

Roma, addì 6 novembre 1939-XVIII

Il Ministro per i lavori pubblici
Presidente del Consorzio
SERENA

(5135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Pavia

Con R. decreto in data 28 luglio 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre c. a. registro n. 14 Interno, foglio n. 400) il sig. prof. dott. Gian Carlo Bentivoglio è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Pavia pel triennio 1938-40 in corso, in sostituzione del sig. prfo. Vittore Zamorani.

(5353)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale sanitario di Genova

Con R. decreto del 26 ottobre 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre c. a. registro n. 15 Interno, foglio n. 1) il sig. prof. Luigi Piras è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Genova pel triennio 1938-40 in corso, in sostituzione del sig. prof. gr. uff. Pietro Canalis.

(5354)

Cambiamento di cognome

Con decreto 14 novembre 1939-XVIII, n. 14195, del Ministero dell'interno, Levi Filzi Pietro di Ortensio e di Bottoni Giuseppina, nato a Milano il 13 maggio 1906 e residente ad Aviano di Pordenone (Udine), a termini dell'art. 4 della legge 13 luglio 1939-XVIII, n. 1055, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Levi Filzi » con quello di « Lauri Filzi ».

S'invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di 30 giorni di cui allo art. 5 della legge citata.

(5319)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dello statuto del Consorzio di bonifica integrale Putignano-Leofara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 494 del 2 dicembre 1939-XVII è stata approvata la proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto del Consorzio per la bonifica dei terreni ricadenti nei comuni di Teramo, Campli, Torricella Sicura, Rocca S. Maria e Valle Castellana e pertanto la denominazione dell'ente viene modificata in quella di « Consorzio di bonifica integrale Putignano-Leofara ».

(5320)

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Zena in provincia di Bologna.

Con decreto Ministeriale 5 dicembre 1939, n. 8528, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Zena, nel comune di Loiano (Bologna), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Bologna, in data 16 febbraio 1935.

(5346)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il 21 novembre 1939-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Socchieve in provincia di Udine.

(5355)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per alienazione di rendite del Cons. 3,50 %

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	181163 181164 596875	Cavalletti Giuseppe di Pasquale. Vincolati di ipoteca a favore del Ministero PP. e TT. per la cauzione dovuta dal titolare quale commesso dell'Ufficio postale di Montecalvo Irpino. (Avellino).	140 — 17,50 7 —

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

(5322)

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	329650	De Angelis Vincenzo di Luigi, domiciliato in Rocca di Papa (Roma). Ipotecato a favore del Ministero poste e telegrafi . . L.	119 —
Id.	609527	Blasi Maria fu Filippo, moglie di De Angelis Vincenzo, domiciliata in Rocca di Papa (Roma). Ipotecato a favore del Ministero poste e telegrafi . . . . »	38,50
Rendita 5 %	70315 70316	Giordano Arturo fu Enrico, domiciliato in Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . »	1000 — 100 —
Cons. 3,50 %	843336	Faranda Maria fu Francesco, moglie di Albano Giuseppe, domiciliata a Tortorici (Messina). Vincolato per dote della titolare . . . . »	231 —
Redimibile 3,50 %	122604	Cicero Antonino fu Pasquale, domiciliato in Cefalù (Palermo) . »	840 —
Cons. 5 %	350340 Solo per il Certificato di usufrutto	Falce Giovanni, Michele, Carmela, nubile, fu Pietro, eredi indivisi del loro padre, domiciliati ad Harlford (U.S.A.); con usufrutto vitalizio a favore di Manzione Maria-Giovanna fu Pasquale, ved. di Falce Pietro, domiciliata ad Harlford (U.S.A.) »	175 —
Redimibile 3,50 %	127769 340532 340845	Petrarolo Mariangela fu Vincenzo, moglie di Filipponio Giuseppe fu Gaetano, domiciliata in Trinitapoli (Bari). Vincolati per dote della titolare . . . . »	140 — 59,40 766,50
Cons. 3,50 %	328826 Solo per il Certificato di proprietà	Buissoney Valentina ed Emilia fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Simon Valentina ved. di Buissoney Giovanni dom. in Cesana (Torino) e vincolato di usufrutto a favore di Simon Valentina di Giustino ved. di Buissoney Giovanni . »	38,50
Cons. 5 % P. O.	3896	Minchioni Carlo di Luigi dom. a Firenze . . . . »	20 —
Cons. 3,50 %	432255 Solo per il Certificato di proprietà	Pugliese Clemenza fu Eugenio moglie di Ottolenghi Giuseppe di Moise Zecut dom. in Luino (Como) con usufrutto vitalizio a favore di Ottolenghi Giuseppe di Moise Zecut dom. in Luino (Como) . . . . »	525 —
Rendita 5 %	35270 Solo per il Certificato di usufrutto	Durbano Claudio di Giovanni dom. in Torino con usufrutto vitalizio a favore di Gariglio Paola in Durbano fu Giovanni. »	2400 —
Redimibile 3,50 %	73378 365000	Corpo Volontario Pompieri comm. Giovanni Antonini di Vocca (Vercelli) . . . . »	70 — 35 —
Cons. 3,50 %	688034	Comune di Vocca (Novara). Erogato a favore del Corpo volontari pompieri comm. Giovanni Antonini di Vocca . . . »	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(5321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita

Elenco n. 9

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	348947	500,50	Nava *Camillo* fu Clemente, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Nava *Camilla* fu Clemente, *minore sotto la patria potestà della madre Tansi Teresa, ved. Nava*, dom. a Caravaggio (Bergamo).
Id.	348946	500,50	Nava Luigi fu Clemente, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Nava Luigi fu Clemente, minore ecc., come sopra.
Id.	348945	1004,50	Pozzi Mario di Luigi, dom. a Caravaggio (Bergamo).	Pozzi Mario di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Caravaggio (Bergamo).
Cons. 3,50 %	798059	3605 —	Legrenzi *Serafina-Maria* fu Samuele, nubile, dom. in Bergamo.	Legrenzi *Maria-Serafina* fu Samuele, nubile, dom. in Bergamo.
P. R. 3,50 % (1934)	262678	231 —	Bensi *Ermido* fu Angelo, minore *sotto la patria potestà della madre* Massini Giustina, ved. Bensi, dom. a Piancastagnaio (Siena).	Bensi *Ermidio* fu Angelo, minore *sotto la tutela della matrigna* Massini Giustina, ved. Bensi, dom. a Piancastagnaio (Siena).
P. R. 3,50 %	155991	168 —	Sieni Umberto fu Michele, *minore sotto la patria potestà della madre* Bonanno Giuseppa di Pietro, dom. in Messina.	Sieni Umberto fu Michele, *sotto la tutela legale di* Bonanno Giuseppa di Pietro, dom. in Messina.
Id.	285725	1050 —	Lucarelli Francesco, Antonio, Maddalena, Pietrina, Luigi, Giovanni, *Aristide* e Paolo di Lorenzo, dom. a Cave di Roma, donatari indivisi del padre, con usufrutto vitalizio a favore di Lucarelli Maddalena di Lorenzo, moglie di Mazzenga Edmondo.	Lucarelli Francesco, Antonio, Maddalena, Pietrina, Luigi, Giovanni, *Giuseppe-Aristide* e Paolo di Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	359893	140 —	Rollero Aurelio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Ravenna Luisa* fu Andrea, ved. Rollero, dom. in Cavi di Lavagna (Genova); con usufrutto a Ravenna Luisa fu Andrea, ved. di Rollero Domenico, dom. in Cavi di Lavagna (Genova).	Rollero Aurelio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre *Ravena o Ravenna Luigia detta Luisa*, fu Andrea, ved. Rollero, dom. in Cavi di Lavagna (Genova); con usufrutto a *Ravena o Ravenna Luigia detta Luisa*, fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	147574	73,50	Leporini *Mariannina* fu Giuseppe, ved. di Leporini Raffaele, dom. in Diamante (Cosenza); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Leporini *Battista* fu Fedele, dom. in Diamante.	Leporini *Maria-Diletta-Aquilina* fu Giuseppe, ved. di Leporini Raffaele, dom. in Diamante (Cosenza); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Leporini *Francesco-Michelangelo-Battista* fu Fedele, dom. in Diamante.
Id.	147575	73,50	Leporini *Marietta* fu Giuseppe, moglie di Calafiori Luigi, dom. in Diamante (Cosenza) con l'usufrutto vitalizio a Leporini Battista fu Fedele, dom. in Diamante.	Leporini *Maria-Angela* fu Giuseppe, moglie di Calafiori Luigi, dom. in Diamante (Cosenza) con l'usufrutto vitalizio a Leporini *Francesco-Michelangelo-Battista* fu Fedele dom. in Diamante.
Cons. 3,50 % (1906)	473972	14 —	Ballauri Teresa fu *Sebastiano*, nubile, dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Maddalena Fia* fu Giovanni-Domenico, ved. Ballauri Sebastiano, dom. a Farigliano (Cuneo).	Ballauri Teresa fu *Sebastiano o Giovanni-Sebastiano;* nubile, dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Fia Maddalena* o *Fia Maria-Maddalena* fu Giovanni-Domenico, ved. Ballauri Sebastiano o Ballauri *Giovanni-Sebastiano*, dom. a Farigliano (Cuneo).
Id.	473973	14 —	Ballauri Emilia fu *Sebastiano*, minore sotto la patria potestà della madre *Fia Maddalena*, dom. a Farigliano (Cuneo) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Maddalena Fia* fu Giovanni-Domenico, ved. Ballauri Sebastiano, dom. a Farigliano (Cuneo).	Ballauri Emilia fu *Sebastiano o Giovanni-Sebastiano*, minore sotto la patria potestà della madre *Fia Maddalena* o *Fia Maria-Maddalena*, dom. a Farigliano (Cuneo), vincolato di usufrutto come sopra.
Id.	473975	14 —	Ballauri *Antonietta* fu *Sebastiano*, moglie di Carlo Arnaldi, dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto, come sopra.	Ballauri *Antonia fu Sebastiano o Giovanni-Sebastiano* moglie di Carlo Arnaldi dom. a Farigliano (Cuneo); vincolato di usufrutto, come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	415946	21 —	Migliardi O'Riordan *Renata* di Vittorio sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano, con l'usufrutto a Migliardi O'Riordan Vittorio di Giovanni	Migliardi O'Riordan *Maria-Renata* di Vittorio, ecc., come contro.
Rendita 5 %	134991	3500 —	Palladini Pietrantonio, Remo, Iolanda e Maria fu Giacomo, *minori sotto la patria potestà della madre Biondi Angelamaria, ved. Palladini*, dom. in Avezzano (Aquila); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondi Angelamaria fu *Gerardo*, ved. Palladini, dom. in Avezzano (Aquila).	Palladini Pietrantonio, Remo, Iolanda e Maria fu Giacomo, *eredi indivisi del padre*, dom. in Avezzano (Aquila); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Biondi Angelamaria fu *Berardo* ved. Palladini, dom. in Avezzano (Aquila).
Id.	142115	215 —	Bergamino Pasqualina fu *Antonio*, moglie di Nunziata Ferdinando dom. a S. Gennaro Vesuviano (Napoli).	Bergamino Pasqualino fu *Amodio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	175171	42 —	Boeri *Armando* di Felice, dom. in Genova; vincolata per cauzione di procuratore del registro.	Boeri *Tullio-Armando-Carlo-Franco* di Felice, ecc., come contro.
Id.	199058	59,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	275073	63 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315834	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	361141	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	361142	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	696156	315 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	31664	140 —	Rossetti *Tullo* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre D'Angeli Severina fu Severo, ved. Rossetti dom. a Varese (Como).	Rossetti *Tullio* fu Alfredo minore ecc., come contro.
Id.	38201	836,50	Levi Luigia di Vito, moglie di Melli *Carlo*, dom. a Ferrara. Usufrutto vitalizio a Levy Esther di Marco, ved. di Castelbolognesi Giacomo. dom. a Roma.	Levi Luigia di Vito, moglie di Melli *Florio-Carlo*, dom. in Ferrara. Usufrutto come contro.
Id.	204409	21 —	Rossi Giulio fu Damiano, minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Enrichetta*, ved. Rossi *Domenico*, dom. a Ponzone (Novara)	Rossi Giulio fu Damiano minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Amabile-Federica* ved. di Rossi *Damiano*, dom. a Ponzone (Novara)
Id.	204410	17,50	Rossi Paolina fu Damiano. minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Enrichetta*, ved. di Rossi Domenico, dom. a Ponzone (Novara).	Rossi Paolina fu Damiano minore sotto la patria potestà della madre Tonella *Amabile-Federica* ved Rossi Damiano, dom. a Ponzone (Novara).
P. R. 3,50 %	19774	1095,50	*Gattagrisi Maria-Antonia* fu Vincenzo, moglie di Moscatelli Vito, dom. in Grumo Appula (Bari).	*Gattagrisa Mariantonia* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	17017	94,50	Embabi *Annina* fu Ismael, minore sotto la patria potestà della madre Muzzolon Caterina, ved. Embabi con usufrutto vitalizio a favore di Muzzolon Caterina fu Gia Giacomo, ved. Embabi dom. a Padova.	Embabi *Amina* fu Ismael, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	154106	170 —	Fasciano Umberto, Emanuele e *Francesco* fu Emanuele, minori sotto la patria potestà della madre *Brescia* Filomena, dom. a Bari.	Fasciano Umberto, Emanuele e *Francesca* fu Emanuele minori sotto la patria potestà della madre *Bucci* Filomena, dom. a Bari.
P. R. 3,50 % (1934)	376393	77 —	*Rotelli* Angela fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Militello Silvestra, ved. di *Rotelli* Vito, dom. a Troina (Catania).	*Rotella* Angela fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Militello Silvestra vedova *Rotella* Vito, dom. a Troina (Catania).
Rendita 5 %	10397	2375 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille ved. *Breccia* rimaritata Barberis Francesco, interdetta sotto la tutela del marito, dom. a Genova	Agerli Maria-Stefana fu Achille ved. *Freccia*, rimaritata, ecc., come contro.
Id.	10398	285 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille moglie di Barberis Francesco fu Carlo-Domenico, interdetta sotto la tutela del marito. dom. a Genova.	Agerli Maria-Stefana fu Achille, ved. Freccia, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % Cons. 3,50 %	10396 804557	4195 — 6545 —	Agerli *Guglielmazzi* Maria-Stefana-Ester fu Achille, ved. Freccia moglie in seconde nozze di Barberis Francesco, interdetta sotto la tutela di quest'ultimo, dom. a Genova.	Agerli Maria-Stefana fu Achille ved. Freccia, ecc., come contro.
Id.	804556	7000 —	Come sopra, vincolato per dote.	Come sopra, vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	279927	154 —	Fubini *Lidia* di Samuel minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alessandria con annotazione di vincolo di inalienabilità.	Fubini *Gentile* di Samuel, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 novembre 1939-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4983)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 246

del 6 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,30
Francia (Franco)	43,80
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,48
Belgio (Belgas)	3,2725
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,28
Germania (Reichsmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7157
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,95
Id. 3,50 % (1902)	71,80
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Rendita 5 % (1935)	94,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,20
Id. Id. 5 % (1936)	95,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,475
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92 —
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,475

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 15 novembre 1939-XVIII, relativo alla costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 detto n. 273 devesi leggere, per la Borsa di Genova, *Fabiano* comm. rag. *Bartolomeo* anzichè Fabiani comm. rag. Francesco.

(5373)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del piombo e dello zinco

Con provvedimento P. 529 dell'8 dicembre corrente anno sono stati modificati come appresso i prezzi di vendita del piombo e dello zinco fissati con telegramma P. 368 del 19 gennaio corrente anno:

Piombo in pani di prima fusione:

L. 2900 alla tonn. per quantitativi da 10 tonn. in più;
» 2950 per quantitativi di 5 tonn. o più ma inferiore a 10;
» 3000 per quantitativi inferiori a 5 tonn.;

Zinco in pani di prima fusione:

L. 2800 per quantitativi da 20 tonn. in più;
» 2900 per quantitativi di 5 tonn. o più ma inferiori a 20;
» 3000 per quantitativi inferiori a 5 tonn.;

Zinco in pani elettrolitico:

L. 2850 per quantitativi da 20 tonn. in più;
» 2950 per quantitativi di 5 tonn. o più ma inferiori a 20;
» 3050 per quantitativi inferiori a 5 tonn.

I nuovi prezzi saranno applicati a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra dal corrente mese di dicembre.

Per le vendite al consumo i suddetti prezzi saranno maggiorati di L. 150 alla tonnellata, che i produttori dovranno versare all'Ufficio Metalli Nazionali.

I prezzi del piombo continueranno ad essere ulteriormente maggiorati di L. 350 alla tonn. per il sopraprezzo previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780.

(5374)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 8 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 novembre 1938	Bernardi Augusto, a Milano.	Supporto universale per ripiano da Radiatore, costituito da una mensola che si fissa ad un elemento mediante un collare a [illegible] di ampiezza regolabile con galletti a vite.	16921
24 dicembre »	Grunberg Athos, a Roma.	Ghetta protettiva della gamba costituita da una guaina di tessuto impermeabile o no, modellata con chiusura lampo laterale.	16922
1° » »	Bastia Sante, Milano.	Parafango per biciclette, motociclette e furgoncini con tre uguali nervature profilate ad arco di cerchio simmetricamente disposte	16923
» » »	Bastia Sante, Milano.	Parafango per biciclette, motociclette e furgoncini con tre nervature profilate a dorso rettilineo e fianchi leggermente inclinati di cui la centrale più larga e le due laterali più strette, simmetricamente disposte.	16924
24 » »	Grunberg Athos, a Roma.	Ghetta protettiva della gamba costituita da una guaina di tessuto impermeabile o no, modellata, con chiusura lampo anteriore.	16925
» » »	Grunberg Athos, a Roma.	Ghetta protettiva della gamba costituita da una guaina di tessuto impermeabile o no, modellata con chiusura lampo posteriore.	16926
12 » »	Viettone Bartolomeo, a Torino.	Guarnizione in materiale sintetico, come la galalite, per manico di coltello formata da blocchetti piano convessi.	16927
» » »	Viettone Bartolomeo, a Torino.	Guarnizone in materiale sintetico, come la galalite, per manico di coltello formata da blocchetti a profilo raccordato alla base della lama.	16928
1° » »	Bastia Sante, a Milano.	Parafango per biciclette, motociclette e furgoncini con tre eguali nervature profilate a dorso pianeggiante e fianchi leggermente inclinati, simmetricamente disposte.	16929
18 febbraio 1939	Industria Radiotecnica Italiana G. Bruno, Verdesi, Roma.	Piedestallo ad altezza regolabile per microfoni od altri dispositivi radioelettrici costituito da una base nera in ghisa con tre scanalature concentriche e tre proiezioni o sporgenze e da una colonna cromata, munita di ghiera per regolare l'asta scorrevole.	16930
28 dicembre 1938	Ditta Vincenzo Rizzotti ad Empoli (Firenze).	Disco catarifrangente smontabile con dispositivo posteriore d'attacco.	16931
10 gennaio 1939	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Mobile per radiofonografo di forma parallelepipeda montato su rotelle snodate, con il piano superiore aprentesi parte verso l'alto e parte scorrendo longitudinalmente per rivelare l'una il complesso fonografico e l'altra la scala parlante, con discoteca chiusa con pannello in tessuto. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16932
11 » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Tavolino trasportabile reggi radioricevitore smontabile su rotelle di gomma a snodo, composto di due piani sovrapposti sorretti da due telai laterali tenuti insieme con due tiranti longitudinali metallici. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16933

DATA del deposito della domanda	TITOLARE o sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 gennaio 1939	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Tavolino reggi-radio-ricevitore smontabile, con rotelle di gomma a snodo composto di due piani sovrapposti, sorretti da due telai, uno anteriore ed uno posteriore tenuti insieme con due tiranti trasversali metallici. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16934
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Tavolino reggi-radio-ricevitore con cassetto scorrevole superiore contenente il complesso fonografico e nella parte inferiore una discoteca con schedario. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16935
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-fonografo completo con scomparto superiore munito di coperchio apribile verso l'alto contenente il complesso fonografico e la facciata anteriore con la scala-parlante, due pannelli sottostanti affiancati e tre soli comandi alla base dei pannelli. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16936
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Mobile per radioricevitore con spigoli arrotondati e grande pannello frontale in tessuto, scala parlante e comandi nel piano superiore. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16937
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore, con grande scala parlante a strisce di cristallo con illuminazione radente e con disposizione simmetrica dei due comandi a manopola sotto detta scala con al centro un terzo comando a levetta. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16938
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore con grande quadro cenrale comprendente a destra la scala parlante ed a sinistra un pannello centrale e con tre comandi a manopola disposti sotto la scala parlante. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16939
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore con le pareti anteriore e posteriore inclinate rispetto alla verticale e convergenti verso l'alto, con quadro centrale comprendente in alto il pannello per l'altoparlante e in basso la scala parlante e, al disotto, tre comandi. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16940
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore, con quadro centrale contenente a destra la scala parlante, a sinistra un pannello in tessuto e nel centro l'indicatore di sintonia e con tre comandi al disotto del quadro. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16941
» » »	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore con quadro centrale contenente a destra la scala parlante, a sinistra un pannello in tessuto e nel centro l'indicatore di sintonia e con tre comandi a manopola distribuiti simmetricamente al disotto del quadro centrale. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16942

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
11 gennaio 1939	Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H., a Berlino.	Sopramobile per radio-ricevitore comprendente in alto la scala parlante ed in basso un pannello di tessuto diviso in due metà da un listello, nonchè due comandi a manopola sistemati in basso ai fianchi del quadro centrale. Priorità dalli 11 giugno 1938, n. 44170, Germania.	16943
27 » »	Hacker Carlo, a Torino.	Braccio portalampade da tavolo interamente metallico, costituito da una base di forma ovale da cui si diparte un braccio curvo che sostiene a cerniera un riflettore parabolico molto profondo.	16944
24 » »	Società Anonima Distillerie Cobianchi Stanislao, a Bologna.	Bottiglia per liquori costituita da due tronchi di cono contrapposti, di cui il superiore, più alto, è leggermente rientrante nella parte centrale perchè la bottiglia non possa scivolare dalla mano.	16945
18 gennaio »	Francalanci Cesare, a Empoli (Firenze.	Bicchierino in terraglia a forma di cono rovesciato con chiusura in lamierino di alluminio adatto per bevande da tenere in caldo.	16946
9 febbraio »	Ratti Giuseppe, a Torino.	Gancio di sicurezza per il collegamento di legacci e simili, costituito da un corpo a becco sul quale è inperniato un braccio curvato a becco in senso opposto.	16947
10 » »	Castelli Giuseppe, a Genova.	Busta a due bordi ripiegabili, spalmati con soluzione di caucciù e gomma para per la chiusura della busta a secco.	16948
21 » »	Maltese Giovanni, a Napoli.	Supporto da vetrina per esposizione di calzature costituito da fascia di vetro ricurva.	16949
23 » »	Ferrari Achille, a Genova.	Custodia circolare per orologio elettrico con un telaio interno a quattro tasselli tra i quali sono adattate le pile.	16950
25 » »	Raiola Visconte, a Genova.	Banco scolastico con poggiapiedi e annesso seggiolino smontabile munito di spalliera e braccioli montati entrambi su elementi tubolari metallici.	16951
27 » »	Raiola Visconte, a Genova.	Banco scolastico ed unito seggiolino smontabile munito di schienale e di bracci per l'unione al banco, entrambi montati su elementi tubolari metallici.	16952
7 marzo »	Ditta F.lli Pironi di Carlo Pironi, a Milano.	Divano letto a schienale ribaltabile e fiancate ricoperte in tessuto a frontale arrotondato con bracciuolo leggermente ricurvo munito di guarnizione di legno.	16953
9 » »	Andreoli Gaetano, a Milano.	Apparecchio spruzzatore con colonna portante per due spruzzatori montata su basamento a carrello adibito per la spruzzatura delle copie nelle macchine da stampa.	16954
14 » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto a larghe righe alternate con righe sottili per abiti da signora. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16955
» » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da quattro righe: tre sottili alternate con una più larga per abiti da signora. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16956

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
14 marzo 1939	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto per abiti da signora costituito da due righe sottili in rilievo alternate con larga riga. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16957
16 » »	Magnani Enzo, a Milano.	Fanale per velocipede con riflettore a specchio in cristallo, in un solo pezzo col vetro di chiusura anteriore.	16958
9 » »	S. A. Esercizio Biffi, a Torino.	Forma per gelati a faccie maggiori piane, in forma di corpo allungato, appuntito ad una estremità o troncato alla estremità opposta, con bordino corrente lungo il suo contorno, ad eccezione del lato troncato.	16959
15 » »	Caneparo Bernardo e Ferrari Ernesto, a Torino.	Fanale elettrico a forma di siluro contenente la pila di alimentazione di forma tronco-conica.	16960
28 febbraio »	Ditta Francesco Segalerba, a Genova.	Mastellino di legno a sezione ellittica pronunciata ed a doghe colorate alternativamente in diverse gradazioni di colore giallognolo per marmellate frutta candita e sciroppata, mostarde e prodotti simili.	16961
» » »	Ditta Francesco Segalerba, a Genova.	Flacone di vetro di forma tendente all'ogivale ad angoli smussati si da presentarsi come un ottaedro per marmellate frutta candita e sciroppata. mostarde e prodotti simili.	16962
24 marzo »	L. Bosisio fu P., a Molteno (Como).	Disegno di tessuto completamente decorato con ramificazioni portanti foglioline e fiori di campo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16963
» » »	L. Bosisio fu P., a Molteno (Como).	Disegno di tessuto decorato con raggruppamenti di piccoli fiori stilizzati sparsi su un fondo formato da contorni di fiori a linee punteggiate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16964
» » »	L. Bosisio fu P., a Molteno (Como).	Disegno di tessuto decorato con piccoli fiori e fogliettine sparsi in modo molto rado. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16965
» » »	L. Bosisio fu P., a Molteno (Como).	Disegno di tessuto decorato con fiori stilizzati a petali aperti di qualità unica, disegnati su un fondo tratteggiato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16966
23 » »	Fiat S. A., a Torino.	Struttura di cofano e parafanghi a superficie continua per carrozzerie di automobili.	16967
29 » »	Menta Emilia, a Torino.	Zoccoletti spiaggia vuoti internamente.	16968
» » »	S. A. La Victoria Arduino, a Torino.	Apparecchio da banco per la rapida preparazione del caffè in bevanda, col braccio portante i gruppi generatori ed i sopporti delle tazze tangente al corpo cilindrico dell'apparecchio.	16969
25 » »	A.C.M.A., Anonima Costruzioni Macchine Automatiche, a Bologna.	Confezione per caramelle quadrate e simili consistente in un involucro ripiegato e sporgente da un lato a forma di triangolo.	16970

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
29 marzo 1939	Comoli Enrico, a Torino.	Mestolo in alluminio con manico di spessore decrescente unito al corpo per mezzo di fusione.	16971
» » »	Trebbi Armando, a Bologna.	Mattonella ad incastro per rivestimenti murari in conglomerato cementizio.	16972
» » »	S. A. Mercenaro e Pedemonte, a Genova.	Bustina formata di strati diversi di fogli metallici, di carta e di tessuto, per essere imbevuta di liquido, destinata a proteggere le ciocche di capelli dalle pinze riscaldatrici degli apparecchi per ondulazione permanente.	16973
27 » »	Begliamini Giuseppe, a Genova.	Lampadario diffusore con una cassa di vetro opalino collegata ad una parte cilindrica di vetro incoloro ricoperto da un disco sporgente di vero opalino e satinato.	16974
21 » »	Casagrande Giuseppe, a Piombino Dese (Padova).	Sportello acustico antibacterico fornito di membrana intercambiabile per l'isolamento igienico sanitario delle comunicazioni orali in genere.	16975
27 » »	Romanut Gio. Batta. & Francesco, a Udine.	Macchina per caffè espresso di forma oblunga con cinque rubinetti in linea a due vetrinette alle estremità, nelle quali vengono poste le tazze da starelizzare a vapore.	16976
7 aprile »	Bardella Mario, a Milano.	Cordone formato da un'anima di gomma rivestita da uno strato unico e levigato di materiali plastici sintetici per cinture, manici di borsette e guarnizioni d'abbigliamento.	16977
11 » »	Ditta Giovanni Baretti, a Lissone (Milano).	Sostegno con un basamento ed un sopporto portante un morsetto per fissare oggetti esposti nelle vetrine.	16978
5 maggio »	Piresti Fausto, a Roma.	Cartella fornita di due aste metalliche mobili per fissare l'elenco telefonico.	16979
6 » »	Federico Alberti, ad Asmara.	Protezione per radiatore per autoveicoli, raffigurante il profilo del volto umano.	16980
» aprile »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disegno variabile in funzione di due direzioni della pieghettatura e precisamente con diagonali parallele in caso di pieghettatura a destra, con doppie diagonali parallele in caso di pieghettatura a sinistra, con spina di pesce degradante su sfondo a sbarre senza pieghettatura. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16981
» » »	Soc. An. Dafmi Soc. An. per il Commercio dei Tessuti Fini, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disegno variabile in funzione di due direzioni della pieghettatura e precisamente con sinusoidi affiancate in caso di pieghettatura a destra, con sinusoidi affiancate con mezzelune nelle anse in caso di pieghettatura a sinistra, con barre alterne di punti, di semicerchi contrapposti e di semicerchi e mezzelune senza pieghettatura. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16982
7 » »	Kardex Italiano S. A., a Milano.	Poltrona in tubo quadro di metallo tipo anticorodal con braccioli e schienale rivestiti in pelle e sedile rivestito pure in pelle con interposizione di uno strato di feltro e fori di aerazione.	16983

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
7 aprile 1939	Kardex Italiano S. A., a Milano.	Sedia in tubo quadro di metallo anticorodal con schienale rivestito in pelle e sedile pure rivestito in pelle con interposizione di uno strato di feltro e fori di aerazione.	16984
20 » »	F.A.L.C. Fabbrica Agostini Augusto Lavorazione Celluloide, a Milano.	Madonna col bambino, formante un corpo in materiale plastico stampato con cavità posteriore, riproducente la testa della Madonna con manto ed aureola, congiunta alla testa del Bambino.	16985
» » »	F.A.L.C. Fabbrica Agostini Augusto Lavorazione Celluloide, a Milano.	Oggetto in materiale plastico rappresentante mezzo busto di Madonna, con bambino in braccio che appoggia la testa contro la guancia della Madonna.	16986
» » »	Ciardullo Ferdinando, a Milano.	Pomolo in metallo formato da tre pezzi congiunti mediante un'asticina con dado.	16987
» » »	G. Palini & Figli, a Pisogne (Brescia).	Tavolo provvisto di guide per inserirvi gli sgabelli onde tenerli sollevati dal suolo per facilitare la pulizia degli ambienti in particolare dei refettori.	16988
22 » »	Rob Tümmler, a Döbeln (Germania).	Pomolo per mobili con sfera in vetro con guarnizione metallica e rosetta metallica.	16989
» » »	Ditta « La Bojardo », a Parma.	Morsetto per lampada portatile con uscita del cordone perpendicolare al piano di fermo, interuttore sul morsetto parallelo al piede e faccettature delle parti metalliche.	16990
28 » »	Mares Lodovico, a Pola.	Pattino a rotelle con due alette di rinforzo antiflettenti previste nel senso longitudinale della soletta di attacco.	16991
» » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche costituito da una doppia fila mediana di blocchetti trapezoidali separati da scanalature, fiancheggiate, da ciascuna parte, da una fila di blocchetti rettangolari separati da sottili dentagli.	16992
» » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche costituito da nervature ondulate, tra loro parallele, distanziate da solcature aventi larghezza maggiore di quella delle nervature; dette nervature sono disposte trasversalmente alla mezzeria del battistrada e scendono con le estremità sui fianchi della copertura raccordandosi ad essi.	16993
» » »	S. A. Cotonificio F.lli Oltolina, a Asso (Como).	Disegno di stoffa a scacchiera con quadri colorati in azzurro, amaranto, grigio, azzurro, giallo, pisello e rosso, inquadrati da righe bianche e gialle.	16994
24 agosto »	S. A. Cotonificio F.lli Oltolina, a Asso (Como).	Disegno di stoffa colorata formante dei quadri di colore rosso alternati con altri rigati grigi e rosso grigio e divisi da righe gialle.	16995
28 aprile »	S. A. Cotonificio F.lli Oltolina, a Asso (Como).	Disegno di stoffa a fascie incrociate, formanti un motivo di fondo a quadri, ognuno dei quali è suddiviso in quattro quadrati formati con rigature ortogonali fra loro.	16996
» » »	Soc. d'Orologeria « Ora », a Como.	Quadrante per cronografi, diviso in due sezioni, di cui una è girevole rispetto all'altra.	16997
29 » »	Lippi Quirino, a Milano.	Copri-parafango bianco in materia plastica con gemma catarifrangente.	16998
2 maggio »	Goglio Giuseppe, a Rho (Torino).	Foglio di carta da imballo con finestra ricoperta da strati trasparenti per la visibilità del contenuto del pacco confezionato.	16999
7 aprile »	Marchi Mario, a Bologna.	Segnalatore posteriore a catarifrangente a forma di riflettore parabolico, provvisto di viti saldate con dado per l'attacco invisibile al parafango.	17000

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 aprile 1939	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto a righe parallele in rilievo a reps, a vari intervalli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17001
» » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da una fascia larga mm 5 formata da 4 righette in rilievo ad effetto sinuoso, distanziata da un intreccio di fondo della larghezza di mm. 7. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17002
» » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto a righe parallele in rilievo a reps, distanziate di mm. 13 (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con da dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17003
» » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da una fascia larga mm. 11 formata da 6 righette in rilievo ad effetto sinuoso, distanziata da un intreccio di fondo della larghezza di mm. 19. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17004
8 » »	Lupo Giovanni, a Collegno (Torino).	Placca con manicotto di guida per la manovella di avviamento del motore di autoveicoli, applicata contro la calandra del radiatore e fissata mediante viti alla traversa anteriore del telaio.	17005
12 » »	S. A. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto con serie di fascie diagonali larghe mm. 16 in direzioni opposte alternate fra di loro e separate da righe verticali ad intreccio raso larghe mm. 3. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso)	17006
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto formato da una riga verticale ad intreccio raso da mm. 6 e di un fondo ad intreccio diagonale composto, largo millimetri 19. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17007
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto formato da piccole righe in rilievo ad effetto sinuoso, alternate con depressioni ad intreccio tela. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17008
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto disposto a righe verticali depresse, larghe circa mm. 4 ad intreccio tela e con fascia in rilievo larga mm. 23 a piccole righe verticali e sinuose. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17009
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto disposto a righe verticali depresse larghe mm. 2 circa ad intreccio tela e con fascie in rilievo larghe mm. 12 a piccole righe verticali sinuose. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17010

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 aprile 1939	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto diagonale con inclinazione di circa 15 gradi e circa 3 mm. di distanza tra gli effetti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17011
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto diagonale ad intreccio spigato interrotto ad intervalli di 22-23 mm. da righe verticali ad intreccio tela. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17012
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto composto da righe verticali in rilievo ad intreccio reps larghe mm. 3 con fascia larga mm. 23 costituita da piccoli effetti orizzontali intercalati da depressioni ad intreccio quasi tela. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17013
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno formato da piccola riga in rilievo di mm.1 ad effetto sinuoso distanziata da un intreccio di fondo della larghezza di mm. 5 e mezzo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17014
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da una fascia di 4 righette in rilievo larga mm. 6 ad effetto sinuoso distanziate da un intreccio di fondo della larghezza di mm. 21. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17015
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da fascie larghe mm. 7 composte di 5 righette (di cui la centrale doppia), in rilievo ad effetto sinuoso, distanziate da un intreccio di fondo della larghezza di mm. 7. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17016
» » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da rigature in rilievo di mm. 6 distanziate l'una dall'altra da un intervallo di mm. 2 depresso. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17017
18 » »	Foà Giuseppe, a Torino.	Dispositivo ripiegabile per rendere visibili diciture e disegni per riflessione.	17018
» » »	S. A. Manifattura Ceramica Pozzi, a Torino.	Bacinella di ceramica per doccia, lavatoio e semicupo, con sponde a tronco di piramide quadrangolare rovesciata, delle quali una è provvista di ondulazioni, e con scarico di fondo e di troppo pieno.	17019
24 » »	Soc. An. Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Varese).	Disegno di tessuto costituito da fascie larghe mm. 7 in rilievo distanziate l'una dall'altra da un intreccio di fondo largo mm. 21. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che la tinta, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	17020

(5298)

Il direttore: A. Zengarini

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare un appezzamento di terreno in Cremona.

Con decreto in data 4 dicembre 1939-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Cremona, per il prezzo di L. 32.500, un appezzamento di terreno occorrente per l'ampliamento della sede dell'Unione dei lavoratori della provincia di Cremona.

(5343)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori comm. Francesco Di Piero e Arnolfo Costantini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(5323)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana (Viterbo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il sig. rag. Gaetano Aldo Fasoli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo), per la durata di tre anni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(5324)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Bagnoregio (Viterbo), Castellarano (Reggio Emilia), Santa Lucia del Mela (Messina), Camposampiero (Padova), Locri (Reggio Calabria), Tarquinia (Viterbo), Salò (Brescia), Modica (Ragusa) e Sortino (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Bagnoregio, con sede in Bagnoregio; del Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano; del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela; del Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero; del Monte di credito su pegno di Locri, con sede in Locri; del Monte di credito su pegno, di Tarquinia, con sede in Tarquinia; del Monte di credito su pegno di Salò, con sede in Salò; del Monte di credito su pegno di Modica, con sede in Modica; del Monte di credito su pegno di Sortino, con sede in Sortino;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) notaio Angelo Pettirossi, per il Monte di credito su pegno di Bagnoregio, con sede in Bagnoregio (Viterbo);
2) geom. Manlio Lazzarini, per il Monte di credito su pegno di Castellarano, con sede in Castellarano (Reggio Emilia);
3) ing. Alberto Virgilio, per il Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina);
4) Antonio Tasinazzo, per il Monte di credito su pegno di Camposampiero, con sede in Camposampiero (Padova);
5) rag Rocco Laganà, per il Monte di credito su pegno di Locri, con sede in Locri (Reggio Calabria);
6) Mario Maneschi, per il Monte di credito su pegno di Tarquinia, con sede in Tarquinia (Viterbo);
7) Guido Girardi, per il Monte di credito su pegno di Salò, con sede in Salò (Brescia);
8) prof. avv. Emanuele Sulsenti, per il Monte di credito su pegno di Modica, con sede in Modica (Ragusa);
9) cav. avv. Gabriele Rigazzi, per il Monte di Credito su pegno di Sortino, con sede in Sortino (Siracusa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5325)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina, in liquidazione, con sede nel comune di Laterina (Arezzo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 6 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale interparrocchiale di Laterina, con sede nel comune di Laterina (Arezzo), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura rego-

lata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 1937-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il sig. Galeffo Galeffi, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Aldo Cigolini fu Enrico è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina, in liquidazione, avente sede nel Comune di Laterina (Arezzo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Galeffo Galeffi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5347)

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Udine

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 28 gennaio 1939-XVII, col quale il conte comm. dott. Antonio Lovaria è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Istituto, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal conte comm. dott. Antonio Lovaria;

Dispone:

Il comm. avv. Eugenio Linussa è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Udine, con sede in Udine, in sostituzione del conte comm. dott. Antonio Lovaria, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5349)

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1939-XVII, col quale il sig. Ugo Graniti è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di vice presidente dell'anzidetto Istituto, rimasta vacante a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Ugo Graniti;

Dispone:

Il cav. Alfredo Seccia è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli), in sostituzione del sig. Ugo Graniti, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5350)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Rometta (Messina), Milazzo (Messina), Aidone (Enna), Nicosia (Enna), Licata (Agrigento), Galatina (Lecce), Sciacca (Agrigento), San Severino Marche (Macerata) e Sarnano (Macerata).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Rometta con sede in Rometta; del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo; del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone; del Monte di credito su pegno di Nicosia, con sede in Nicosia; del Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata; del Monte di credito su pegno di Galatina, con sede in Galatina; del Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca; del Monte di credito su pegno di San Severino Marche, con sede in San Severino Marche; del Monte di credito su pegno di Sarnano, con sede in Sarnano;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) ing. Alberto Virgilio, per il Monte di credito su pegno di Rometta, con sede in Rometta (Messina);

2) ing. Alberto Virgilio, per il Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina);

3) cav. avv. Giuseppe Spampinato, per il Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna);

4) cav. uff. prof. Cesare Fussone, per il Monte di credito su pegno di Nicosia, con sede in Nicosia (Enna);

5) avv. Antonino Barile, per il Monte di credito su pegno di Licata, con sede in Licata (Agrigento);

6) prof. dott. Salvatore Renna, per il Monte di credito su pegno di Galatina, con sede in Galatina (Lecce);

7) avv. Renzo Campisi, per il Monte di credito su pegno di Sciacca, con sede in Sciacca (Agrigento);

8) cav. uff. avv. Giuseppe Riatti, per il Monte di credito su pegno di San Severino Marche, con sede in San Severino Marche (Macerata);

9) Reo Pasqualetti, per il Monte di credito su pegno di Sarnano, con sede in Sarnano (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5348)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a 12 posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL COMMISSARIO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1936-XIV che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del DUCE in data 25 marzo 1939-XVII contenente varianti alle norme di assunzione nel ruolo organico del personale di gruppo *A* del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 6 novembre 1939-XVIII, n. 7544-2-5/1.3.1;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
Dal concorso sono escluse le donne.
Non sono ammessi al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Viminale), non oltre il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e indicare il cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni e dovrà inoltre essere indicato di accettare, in caso di nomina, quella residenza che l'Amministrazione riterrà di assegnare.
Per i concorrenti che risiedono in Libia o in A.O.I. resta fermo il predetto termine di giorni sessanta per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante, alla data della presente deliberazione abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.
Detto limite massimo di età è elevato di anni cinque:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari.
Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:
a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari all'estero alle quali abbiano partecipato in servizio militare non isolato, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 19395-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.
I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:
a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine. Ai fini della presente deliberazione sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale.

3) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente segretario federale del P.N.F. da cui risultino la data della prima iscrizione al P.N.F. e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVII oppure la iscrizione per l'anno XVIII ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti.
L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.
Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.
Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.
Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.
Quando trattisi di iscritti ai fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.
I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza.

I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

4) diploma originale o copia autentica notarile di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche conseguita presso una Università o istituto superiore del Regno;

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 4;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

8) certificato su carta da bollo da L. 4, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è idoneo fisicamente ai servizi coloniali.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

9) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 558 del 1922 e 957 del 1936 del *giornale militare* relativa ai servizi resi eventualmente in zona di operazione nonchè in originale, o copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità con il decreto di concessione della pensione di guerra o con il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso però la dichiarazione suddetta deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, gli invalidi della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 5, 6, 7 e 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente deliberazione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, da cui risulti la data di inizio e la qualità del servizio straordinario prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile, per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data della presente deliberazione.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 8 del presente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato. All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito e nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione può concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i concorrenti che risiedono all'estero resta fermo il termine di giorni sessanta indicato nel precedente art. 2 per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Art. 4.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione del Commissario non motivata ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato e insindacabile circa la loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale.

Le materie di esame sono le seguenti:

Prove scritte (quattro):

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) diritto corporativo e legislazione del lavoro;
4) economia politica corporativa e scienza delle finanze.

Prova orale:

Formano oggetto della prova orale, oltre le materie sulle quali vertono le prove scritte, le seguenti materie: diritto internazionale pubblico e privato, legislazione speciale amministrativa anche con riguardo alle attribuzioni del Commissariato, nozioni di statistica teorica ed applicata ed una lingua straniera scelta dal candidato tra francese, inglese e tedesca.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successiva deliberazione ed avranno luogo in Roma.

I candidati riceveranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte quanto quelle orali.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successiva deliberazione, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei conti, di un professore di Università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta, del capo del personale del Commissariato e di un funzionario di gruppo del ruolo organico del Commissariato, di un grado non inferiore al sesto, membri;

Un funzionario di gruppo *A* del ruolo organico del Commissariato, di grado non inferiore al nono, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione saranno aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma in esame.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La nomina ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria tenuto conto, per quanto riguarda le eventuali preferenze, delle disposizioni vigenti in materia.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari (gruppo *A*, grado 11°) salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole dell'Amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile lordo di L. 800, ridotto ed aumentato ai termini dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, 14 aprile

1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

La misura del predetto assegno sarà ridotta alla metà per coloro i quali saranno destinati a prestare servizio presso sedi ove abbiano già dimora abituale.

Agli aventi diritto competerà, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1939-XVIII

Il commissario: GIUSEPPE LOMBRASSA

(5357)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di vice-segretario in prova nel ruolo amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1939-XVII pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo col quale fu indetto un concorso a 10 posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile;

Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la lettera n. 4991-14-2/1.3.1. del 3 dicembre 1939-XVIII dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce i giorni nei quali dovranno effettuarsi le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 10 posti di vice-segretario di cui nel decreto suindicato, avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 24 e 25 gennaio 1940-XVIII.

Il direttore generale della Marina mercantile è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(5375)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto numero e data pari al presente, col quale si è approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico veterinario, vacanti nella Provincia a tutto il 30 novembre 1937-XVI;

Visto il proprio decreto n. 21106 del 31 dicembre 1937-XVI, relativo al bando di concorso per i posti di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso, secondo i posti della graduatoria e secondo le preferenze, espresse nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1936-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e per la sede segnata a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. Capietto Rodolfo - Ivrea.
2° » Riccio Fernando - Strambino Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Ivrea e di Strambino Romano.

Aosta, addì 25 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: CHIARIOTTI

(5390)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 San. del 25 luglio 1939-XVII col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Mottalciata-Villanova Biellese e Gifflenga l'ostetrica Costanza Filidor Rosa;

Vista la lettera del podestà di Mottalciata del 13 novembre 1939 con cui si comunica che la ostetrica suddetta ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta la ostetrica Tornani Itala.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Mottalciata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 28 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(5391)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 28428 del 7 agosto 1939-XVII col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che il dott. Abbà Teresio non fu dichiarato vincitore di alcuna sede perchè quelle da lui indicate erano state assegnate ad altri concorrenti che lo precedevano in ordine di graduatoria;

Vista la nota n. 3721 del 3 ottobre 1939-XVII del podestà di Montemarano colla quale partecipa che il dott. Lisanti Francesco vincitore della condotta veterinaria consorziale (Montemarano-Castelvetere) ha rassegnato le sue dimissioni e di cui ne ha trasmesso copia;

Visti gli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Vista la nota n. 2342 del 16 novembre 1939-XVIII del podestà di Erba (Como) con la quale trasmette la lettera del dott. Abbà Teresio che all'uopo invitato con prefettizia n. 36914 del 13 novembre 1939-XVIII, dichiara di accettare la condotta consorziale veterinaria dei comuni di Montemarano-Castelvetere;

Decreta:

Il dott. Abbà Teresio è dichiarato vincitore del posto di veterinario consorziale dei comuni di Montemarano-Castelvetere, e designato per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il comune di Montemarano (in qualità di capo consorzio) sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 24 novembre 1939-XVIII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(5392)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.